

TI_GERICHTE 12.2006.143 vom 12. März 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.143

FR: TI_GERICHTE 12.2006.143 du 12 mars 2007

IT: TI_GERICHTE 12.2006.143 del 12 marzo 2007

Regeste

lavoro - licenziamento in tronco - indennità - partecipazione all'utile

Erwägungen

E. 1

è persona attiva da anni nel settore delle spedizioni internazionali con funzioni dirigenziali in diverse ditte del settore [_____ e _____ di _____ e, dal 1997, _____ succursale di _____ (doc. richiamati III, osservazioni 16 luglio 2003 di AO 1 alla CRP, pag. 2 e 3)]. Egli era dunque certamente in grado di estrapolare dai documenti di cui aveva chiesto l'edizione gli elementi per quantificare l'utile della filiale da lui diretta, tirandone le debite conclusioni di causa. L'allestimento di una perizia contabile poteva pertanto apparire finanche superflua. Del resto l'appellante neppure contesta l'accertamento del primo giudice secondo cui, dal messaggio 11 maggio 1999 spedito da _____ a AO 1 (doc. 2), si può evincere che l'utile annuo della filiale di _____ era addirittura ampiamente superiore a fr. 40'000.–. Il Pretore rileva infatti che nel menzionato messaggio, prodotto per altro dalla convenuta, sono indicati benefici di fr. 229'485.–, rispettivamente fr. 226'525.– e che, se è vero che nel medesimo si parla pure della necessità di correzione delle cifre annunciate, attenendosi al testo della comunicazione – pur tenendo conto di fattori stagionali, appare scontato ammettere un beneficio annuo certamente superiore a fr. 40'000.–. Ciò che ha indotto il primo giudice a ritenere comunque ragionevole un compenso come partecipazione all'utile di fr. 5'000.– all'anno, anche facendo uso a titolo abbondanziale del criterio di valutazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, applicabile per analogia in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO (Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., ad art. 210 n. 4). Anche su questo punto l'appello è dunque privo di consistenza.

E. 6

L'appellante contesta infine la quantificazione delle ripetibili relative alla domanda riconvenzionale. Esso sostiene che il Pretore ha fissato per la domanda riconvenzionale un'indennità per ripetibili sensibilmente superiore a quella relativa alla domanda principale, nonostante il valore della domanda riconvenzionale sia, a suo dire, “minore a quello della domanda principale”. A torto. Contrariamente all'opinione della ricorrente, le ripetibili della riconvenzionale devono essere commisurate sui fr. 199'000.-- di cui alla domanda originaria rispetto ai quali essa è interamente soccombente, essendo a tal fine irrilevante la riduzione della domanda intervenuta in corso di causa (art. 5 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 5, n. 7). Il predetto importo di causa è chiaramente superiore a quello di fr. 151'592.80 dell'azione principale. Nel quantificare le ripetibili dell'azione principale il primo giudice ha del resto pure tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore principale. Il Pretore non è dunque incorso in eccesso o abuso del suo ampio potere d'apprezzamento, rientrando comunque le ripetibili della riconvenzionale tra i minimi ed i massimi della tariffa

applicabile (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

E. 7

In conclusione l'appellante risulta integralmente soccombente. Tenuto conto di un valore di causa in sede d'appello di fr. 115'128.75, la convenuta sopporterà dunque gli oneri processuali del gravame, e rifonderà all'attore un'equa indennità per ripetibili. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello 16 agosto 2006 della _____, ora AP 1, è respinto . 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'500.- b) spese fr. 50.- totale fr. 2'550.- sono poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.